



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 72 del 27/10/2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 27 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato la seguente decisione

**Reclamo n. 7/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 7/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 07 promosso dalla società VILLA STRADA SSD in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. LATINI CRISTIAN, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 del 15/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società VILLA STRADA SSD.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

F.to in originale
Marco Marconi

F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 ottobre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 8/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 8/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 08 promosso dalla società A.S.D. CALCIO CORRIDONIA in data 20/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 5 (cinque) gare effettive al calciatore Sig. VERINI GUIDO DANIEL, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. CALCIO CORRIDONIA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Donatella Bordi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 ottobre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 9/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 9/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 09 promosso dalla società A.S.D. CASSETTE D'ETE CALCIO 1968 in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CASTRICINI ANDREA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 30 del 14/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CASTRICINI ANDREA a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 ottobre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 10/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 9/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 10 promosso dalla società A.S.D. CASSETTE VERDINI in data 17/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. GUING AMETH TIDIANE, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 15/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. GUING AMETH TIDIANE a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 ottobre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Giovanni Spanti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 ottobre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 65 – RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2025

Reclamo n. 5/CSAT 2025/2026

Decisione n. 5/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 20 ottobre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n. 5/CSAT 2025/2026 promosso dalla società C.S. LORETO A.S.D. in data 14/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 10/12/2025 all'allenatore Sig. BERNABEI GIORDANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 10/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio di reclamo ed il reclamo;
 - relatore Lorenzo Casagrande Albano;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La C.S. Loreto ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta con delibera pubblicata sul C.U. n. 55 del 10 ottobre 2025 applicata dal Giudice Sportivo che ha inflitto la punizione sportiva della squalifica fino al 10/12/2025 all'allenatore Sig. BERNABEI GIORDANO, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante sostiene che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in quanto il direttore di gara non avrebbe bene individuato il responsabile delle frasi, mentre l'allenatore sanzionato si sarebbe limitato soltanto a chiedere prima spiegazioni e nel finale il perché della espulsione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ”.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara risulta evidente che l'allenatore sanzionato ha certamente messo in atto comportamenti che rientrano nella previsione di quanto dispone l'art. 36, comma, lettera b), CGS ovvero ha messo in atto una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si è concretizzata anche in un contatto fisico.

Scrivendo infatti l'arbitro che il Bernabei lo ha insultato e bestemmiato, che dopo l'espulsione lo ha minacciato e lo ha spintonato.

Alla luce di ciò, la sanzione irrogata risulta congrua prevedendo la norma per tali ipotesi la sanzione minima di 8 giornate di gara o a tempo determinato per cui il reclamo va respinto.

Va evidenziato che la reclamante, pur avendo scritto che il direttore di gara non avrebbe “*ben individuato il responsabile delle frasi*” e quindi ipotizzando un presunto errore di persona, non ha in alcun modo indicato chi sarebbe il soggetto autore delle stesse.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.S. LORETO A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 ottobre 2025.

Il Relatore

Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 6/CSAT 2025/2026

Decisione n. 6/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 20 ottobre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n. 6/CSAT 2025/2026 promosso dalla società TRODICA CALCIO ASD in data 07/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 26/11/2025 all'allenatore Sig. BURATTI ROBERTO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 47 del 01/10/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio di reclamo, il reclamo, la memoria difensiva e la lettera di scuse del Buratti depositate dalla reclamante;

- ascoltata la società alla richiesta audizione;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società TRODICA CALCIO ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 26/11/2025 all'allenatore Sig. BURATTI ROBERTO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 47 del 01/10/2025.

La reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione o in subordine la riduzione della squalifica a 3 giornate o in via ulteriormente subordinata al presofferto: tali richieste sono state ribadite sia nella memoria difensiva depositata in atti che alla richiesta audizione.

Alla memoria difensiva è stata allegata la copia della lettera del 9-10-2025 sottoscritta dall'allenatore sanzionato Buratti Roberto di scuse per il comportamento tenuto indirizzata alla terna arbitrale e per conoscenza al Presidente del CRA- MARCHE ed inviata all'indirizzo marche@aia-figc.it.

Nel reclamo la società ha ammesso la sussistenza dei comportamenti addebitati al proprio allenatore, imputandoli al nervosismo causato dalla tensione agonistica della gara nella quale la squadra del Trodica si era trovata in svantaggio sin dal 2° minuto del primo tempo ed ha chiesto la riforma della decisione impugnata, sostenendo che comunque quanto messo in atto dal Buratti non era inquadrabile nel disposto della lettera b) del primo comma dell'art. 36 CGS, ma nella fattispecie meno grave prevista dalla lettera a) della stessa norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il ricorso vada accolto con riduzione della squalifica del Buratti fino al 12 novembre 2025.

La lettura del referto consente infatti di verificare che in effetti non vi è stato alcun contatto fisico tra il Buratti ed il direttore di gara e/o i suoi assistenti per cui nell'accaduto non si è concretizzato quanto previsto dalla lettera b) primo comma dell'art. 36 CGS che prevede una sanzione minima della squalifica per 8 gare o a tempo determinato in caso di *“ condotta gravemente irrispettosa che si concretizza in un contatto fisico. “*.

Stabilito che il comportamento del Buratti debba essere inquadrato e punito in base a quanto indica la lettera a) primo comma dell'art. 36 CGS, la quale prevede la sanzione minima della squalifica per 4 gare o a tempo determinato, la Corte ritiene che il comportamento tenuto dall'allenatore sia stato

particolarmente grave per cui non ci si può attenere al minimo edittale e che pertanto, tenuto conto del pentimento per l'accaduto attestato dalla lettera di scuse del 9 ottobre 2025, la squalifica vada irrogata fino al giorno 12 novembre 2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica all'allenatore Sig. BURATTI ROBERTO fino al 12/11/2025.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 ottobre 2025.

Il Relatore
Francesco Paoletti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 ottobre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale n° 65 del 20/10/2025, nel **dispositivo n° 6/CSAT 2025/2026** laddove è riportato "Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti" deve leggersi ed intendersi **"Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti"**.

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 27/10/2025

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)